

**CONTRATTO INTEGRATIVO VALEVOLE PER I DIPENDENTI AZIENDE DEL SETTORE
DEL MARKETING OPERATIVO IN ATTIVITA' NELLA REGIONE PIEMONTE**

In data 10 luglio 2013 si sono incontrati:

l'ANASFiM rappresentata dal suo Presidente Dr. Nicola Augello;

e

la FISASCAT-CISL rappresentata dal segretario generale del Piemonte sig. Irmo Caretti;

la UILTuCS-UIL rappresentata dal segretario generale del Piemonte dott. Giannantonio Pezzetta.

Le Parti, come sopra costituite, hanno convenuto l'assunzione integrale dei contenuti, ad esclusione dei punti E ed F, "dell'Accordo Quadro contenente il protocollo per la contrattazione aziendale di 2° livello applicato al settore del Marketing Operativo", convenuto tra le OO.SS. nazionali FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e l'ANASFiM, sottoscritto il 7.12.2012 da quest'ultima Associazione e le Fisascat-Cisl e le Uiltucs-Uil delle regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

SI E' INOLTRE CONCORDATO:

1) Cambio di appalto – Quando un appalto passa da un gestore ad un altro, verificandosi così un cambio di appalto, l'azienda subentrante dovrà assumere con passaggio diretto e senza periodo di prova il personale impiegato nell'appalto in questione.

Il personale interessato al passaggio è quello impiegato nell'appalto da almeno tre mesi antecedenti al cambio.


Nel caso in cui nel cambio di appalto il committente preveda un impiego inferiore di personale, sia per quantità di ore lavorate sia di teste, le due aziende coinvolte, cedente e subentrante, si incontreranno con le OO.SS. firmatarie il presente Contratto nel loro livello territoriale, affinché vengano trovate soluzioni tese al mantenimento dell'occupazione applicando la modalità del "repechage" nei confronti di entrambe le aziende, pur riconoscendo tale obbligo prioritariamente alla cedente.

Le aziende coinvolte daranno comunicazione del cambio di appalto, appena ne verranno a conoscenza, alle OO.SS. firmatarie il presente Contratto nel loro livello territoriale e la cedente dovrà indicare, anche alla subentrante, i lavoratori interessati al passaggio specificando il livello d'inquadramento e la tipologia del rapporto di lavoro.

Le OO.SS. di cui sopra potranno richiedere un incontro sul cambio di appalto prima che questo avvenga, che le aziende saranno tenute a concedere, a pena, in carenza, di attività antisindacale ai sensi dell'art.28 L.300/70.

2) Procedura per i licenziamenti collettivi.

Considerata la peculiarità del settore, relativa ad un pronto adeguamento del personale, nel numero e nella qualità professionale, rispetto agli appalti gestiti dalle singole aziende, si conviene che in caso di applicazione della legge n. 223/1991 la durata della eventuale consultazione sindacale di cui agli artt. 4 e 24 sarà contenuta entro il termine di 30 giorni. Inoltre, sarà riconosciuta quale tipica esigenza tecnico-organizzativa aziendale, nella scelta dei lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro, l'attività connessa specificamente al servizio prestato negli ultimi 60 giorni, a maggior ragione se anche oggetto dell'appalto cessato o ridimensionato.



3) Ente Bilaterale – Le Parti, entro il corrente anno, si impegnano a costituire un Ente bilaterale che assolva prioritariamente i seguenti compiti:

- a) Conciliazione dei contenziosi;
- b) Certificazione dei rapporti lavorativi, in applicazione delle tipologie previste dal presente Contratto;
- c) Incontro domanda/offerta lavorativa;
- d) Formazione professionale;
- e) Sicurezza sul lavoro;
- f) Promozione del settore presso la committenza, secondo criteri di trasparenza e legalità, a partire dalla divulgazione dell'informazione sul presente Contratto.
- g) Interlocuzione con Autorità ed Istituzioni sulle tematiche di interesse sia delle Imprese che dei Lavoratori del settore.

4) Accordi Aziendali - Il presente Contratto Regionale abroga le norme in peius, che sulle stesse materie da esso regolate dovessero essere previste da accordi o contratti aziendali; inoltre esclude ulteriori deroghe, a tale livello, dalle previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Si fanno salvi, invece, pattuizioni, usi e consuetudini di miglior favore pregressi o successivi alla stipula del presente Contratto, compresa la facoltà, a livello aziendale, di convenire o comunque riconoscere un salario variabile aggiuntivo legato a parametri di produttività e redditività.

5) Relazioni sindacali - Le parti si incontreranno, di norma trimestralmente, per esaminare le dinamiche settoriali e per affrontare eventuali problematiche che dovessero porsi o sopraggiungere.

Sarà riconosciuta ai sindacati firmatari il presente accordo, la facoltà di richiedere ed effettuare le assemblee retribuite dei lavoratori nella misura e con le modalità previste dal vigente CCNL del Terziario, anche in assenza di RSA.

Il presente Contratto avrà efficacia all'atto di una apposita comunicazione all'ANASFIM da parte delle OO.SS. firmatarie, che sarà inviata successivamente alla consultazione dei lavoratori.

In tal caso il presente Contratto decorrerà dal giorno della suddetta comunicazione e scadrà il 31 dicembre 2015 se disdetto almeno tre mesi prima la scadenza, altrimenti si intenderà prorogato di anno in anno fino a disdetta di pari preavviso. Nelle more del suo rinnovo il presente Contratto manterrà comunque piena efficacia ed applicazione.

ANASFIM

Nicola Augello

Fisascat-Cisl

Irmo Caretti

Uiltucs-Uil

Giannantonio Pezzetta